Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 14 maggio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 1° marzo 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1965
registro n. 27, foglio n. 188

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

DANTE Secondo, nato a Castel del Monte (L'Aquila) il 24 febbraio 1917, artigliere 93ª batteria contraerea da 20 m/m. (già del 2° Reggimento artiglieria celere) — In fase di ripiegamento del reparto, rimasto immobilizzato l'autocarro che trainava il pezzo della propria sezione, pienamente cosciente che fermandosi avrebbe rischiato prigionia o morte, non esitava a trattenersi fin quando riusciva ad agganciare l'arma ad uno degli ultimi mezzi in transito. Sotto l'incalzare del nemico, operava il ricongiungimento alla propria batteria. — Millerovo (fronte russo), 18 dicembre 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

REPETTI Anselmo, nato a Roccaforte Ligure (Alessandria) il 30 settembre 1909, ex caposquadra Gruppo camicie nere «Tagliamento», XXXV Corpo d'armata (C.S.I.R.). — Comandante di squadra fucilieri guidava i suoi uomini con ardimento e perizia all'assalto, noncurante del terribile fuoco nemico che contrastavagli il cammino. Giunto fra i primi su l'obiettivo e ferito gravemente rifiutava ogni cura fino al termine dell'azione. — Ogolev (fronte russo del Don), 11 dicembre 1942.

(2762)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 maggio 1965, n. **430**.

Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le piante organiche dei cancellieri e segretari giudiziari sono stabilite, per ciascun ufficio ed entro i limiti del ruolo organico, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 2.

E' in facoltà del Ministro per la grazia e giustizia di derogare per particolari esigenze di servizio alla distribuzione per qualifica del personale di cancelleria e segreteria avente qualifica inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.

I funzionari della carriera direttiva assegnati a posti della carriera di concetto possono essere incaricati di esercitare l'una o l'altra funzione.

Art. 3.

Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito di ripetere l'istanza per il passaggio nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie già dichiarati non idonei per il passaggio al gruppo *B*, in conseguenza di provvedimento disciplinare meno grave della sospensione inflitto anteriormente ai cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, e che non abbiano successivamente riportata altra sanzione disciplinare. E' consentita comunque, nello stesso termine, la rinnovazione dell'istanza ove sia intervenuta riabilitazione.

Nello stesso termine potrà chiedere il passaggio di cui sopra il personale femminile del ruolo degli aiutanti.

Art. 4.

E' abrogata la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

Art. 5.

Il termine di cui all'art. 175 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativo all'entrata in vigore dell'art. 47 della stessa legge, sostituito dall'art. 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1967.

Art. 6.

Il termine stabilito dall'art. 179 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è prorogato fino al 30 giugno 1965.

Art. 7.

L'art. 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed è composta:

a) da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;

b) da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione;

c) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria;

d) dal cancelliere capo della Corte suprema di cassazione o dal segretario capo della Procura generale presso la Corte stessa;

e) da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o equiparata.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti: del componente di cui alla precedente lettera *a*), scegliendolo tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; del componente di cui alla precedente lettera *b*) scegliendolo tra i sostituti procuratori generali presso la Corte suprema di cassazione e dei componenti di cui alle precedenti lettere *d*) ed *e*), scegliendoli fra i funzionari con qualifica di cancelliere capo della Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello.

Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci.

Esercitano le funzioni di segretario, due o più funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale di seconda classe o equiparata addetti al l'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso il Ministero.

I componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), durano in carica due anni.

Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della Commissione può formare, con il concorso dei componenti supplenti, due Sottocommissioni di cinque membri ciascuna affidando la presidenza di una di esse al presidente supplente. In tal caso ogni Sottocommissione espleta le operazioni per il conferimento delle promozioni a determinate qualifiche.

Ai componenti la Commissione centrale di scrutinio, anche se membri di diritto, e ai segretari sono dovuti i compensi di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5 ».

Art. 8.

Le Commissioni di cui agli articoli 21 e 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ed art. 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono composte:

1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente;

2) da un magistrato di Cassazione;

3) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

4) da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe;

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti, scegliendoli fra i magistrati ed i funzionari aventi la medesima qualifica dei titolari.

L'ufficio di segreteria è costituito, secondo le necessità da uno o più funzionari di cancelleria addetti al Ministero.

Art. 9.

All'art. 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, primo comma, lettera *c*) e al secondo comma, dopo le parole: « cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura » vanno aggiunte le parole: « di prima classe ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

1) procedura civile ed elementi di diritto civile;

2) procedura penale ed elementi di diritto penale;

3) leggi tributarie che interessano i servizi giudiziari e i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici ».

Art. 11.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono sostituiti dai seguenti:

« L'esame di concorso previsto nell'art. 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte e in una orale.

Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

1) procedura civile ed elementi di diritto civile;

2) procedura penale ed elementi di diritto penale;

3) servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte ».

Art. 12.

Del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina, costituite presso il Ministero di grazia e giustizia, quando esercitano le attribuzioni di cui agli articoli 57 e 58 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, fanno parte, inoltre, due cancellieri o segretari giudiziari scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione e nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni biennio.

Art. 13.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e la Commissione centrale di scrutinio, già nominate alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in funzione fino all'espletamento dei lavori in corso.

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1965

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 maggio 1965, n. **431**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa della economia nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) Comuni, Provincie, Università e loro Consorzi per le opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e successive integrazioni e modificazioni »;

la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) Istituti autonomi per le case popolari (IACP), Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) e cooperative edilizie per la costruzione di case popolari, comprese quelle aventi i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1460 »;

l'ultimo comma è soppresso.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« L'emissione delle obbligazioni, i prestiti all'estero e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi dei precedenti articoli 1, 3 e 4 e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa ».

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 9-*bis*. — Nella concessione dei mutui di cui agli articoli 3 e 9 si terranno in particolare conto le esigenze del Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro Nord anche in relazione al costo del finanziamento a carico degli Enti mutuanti ».

All'articolo 12, il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 100 milioni è richiesto il parere del solo Comitato tecnico amministrativo. Sui progetti di importo inferiore ai 100 milioni è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

Le attribuzioni conferite ai provveditori alle opere pubbliche ai sensi del presente articolo si estendono alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi anche all'approvazione dei progetti e dei contratti ed alla concessione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica, delle opere igieniche e sanitarie di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 717.

Restano ferme, per quanto concerne le opere di edilizia scolastica di importo non superiore ai 100 milioni, le norme previste dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358 ».

All'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per le opere di competenza degli Enti locali, degli Enti pubblici e di Enti ed Istituzioni comunque ammesse a contributo o concorso dello Stato, i provveditori alle opere pubbliche emettono i decreti di concessione del contributo nei limiti delle promesse fatte dal Ministro per i lavori pubblici »;

il secondo comma, prima alinea, è sostituito dal seguente:

« Per le opere di competenza degli Enti locali e degli Enti pubblici ammesse a contributo, è in facoltà dei provveditori di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso nei seguenti casi: »;

il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per le integrazioni disposte ai sensi del presente articolo, i provveditori alle opere pubbliche possono utilizzare promesse di contributo relative ad altre opere dello stesso tipo per la cui realizzazione non vengano presentati gli elaborati tecnici entro i nuovi termini da prescrivere, dandone subito comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. Analoga comunicazione deve essere data alla Cassa depositi e prestiti o agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, mutuanti, che provvedono ad adeguare il mutuo.

Nei casi previsti dai commi precedenti il provveditore alle opere pubbliche approva il progetto dell'opera ed emette il formale decreto di concessione del contributo, promesso o maggiorato ai sensi del precedente secondo comma, autorizzando altresì l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori sulla base dell'affidamento alla concessione del mutuo anche prima che sia intervenuto il formale, definitivo provvedimento ».

All'articolo 16, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare, previo parere di un Comitato tecnico-amministrativo, costituito dal competente ispettore generale tecnico di zona, dal capo dell'ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche e dall'avvocato distrettuale dello Stato competente per territorio, i progetti di massima ed esecutivi di lavori e di forniture e le relative variazioni ed aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intenda provvedere agli appalti.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge ».

L'articolo 17 è soppresso.

All'articolo 19, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le procedure previste dall'articolo 12 si applicano anche agli atti aggiuntivi dei contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto nonchè alla pronuncia di congruità delle offerte in aumento conseguenti a gare di appalto per le quali sia stata autorizzata la presentazione di tali offerte, quando l'aumento sia contenuto nei limiti indicati nella scheda segreta ».

All'articolo 21, il primo comma è sostituito dal seguente:

« E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre che singole pratiche, rientranti, ai sensi degli articoli precedenti, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque e del presidente del Magistrato per il Po siano trattate dall'Amministrazione centrale ».

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Per le opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti beneficiari del contributo statale possono chiedere che gli adempimenti relativi all'ammissione al contributo stesso, alla progettazione ed alla esecuzione delle opere siano affidati ad un ente pubblico operante nel settore dei lavori pubblici oppure all'Amministrazione provinciale.

Il prefetto, con proprio decreto emesso su proposta del provveditore alle opere pubbliche competente, autorizza la sostituzione e designa l'Ente incaricato di provvedere ».

All'articolo 24, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni comunali e gli enti pubblici beneficiari del contributo statale previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di essere sostituiti, nella progettazione e negli adempimenti relativi all'esecuzione delle opere, dagli uffici del Genio civile o dall'Amministrazione provinciale ».

Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 24-*bis*. — Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 18 si applicano anche agli enti locali e agli enti pubblici per le opere di loro competenza non ammesse a contributo dello Stato, per le quali le vigenti disposizioni richiedono il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici ».

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di spesa di lire 4 miliardi per l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione, l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, di cui all'articolo 5 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è aumentata a lire 6 miliardi ».

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'esecuzione, da parte di enti e sezioni di riforma fondiaria, di opere ed impianti di interesse generale o collettivo nonchè per la esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, nei territori e con le modalità di cui alle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni ».

All'articolo 36 sono aggiunti i seguenti commi:

« Nelle more del perfezionamento delle operazioni di mutui di cui al comma precedente, il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad assumere impegni per l'attuazione delle provvidenze contemplate dal presente titolo, nei limiti delle spese previste dai precedenti articoli 26, 29, 30, 31, 32, 33 e 34.

La stessa autorizzazione è concessa ai Ministri per la sanità, per il tesoro e per le finanze, nei limiti delle spese previste rispettivamente dai precedenti articoli 27, 28 e 35 ».

L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° aprile 1965 e sino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data 31 marzo 1966, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro delle imprese industriali e dalle imprese artigiane per i loro dipendenti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è ridotta del 3 per cento delle retribuzioni alle quali è riferita.

Per l'identificazione delle imprese che hanno diritto alla riduzione contributiva di cui al precedente comma, si fa riferimento alle norme in vigore in materia di assegni familiari ».

All'articolo 38, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'importo del minor gettito contributivo che si determina per il Fondo adeguamento delle pensioni in applicazione dell'articolo precedente è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario complessivo:

di lire 87.700 milioni per l'esercizio 1965;
di lire 43.300 milioni per l'esercizio 1966 ».

L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

« Gli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (IRFIS) ed il Credito industriale sardo (CIS), di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, nonchè le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, convertito in legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonchè gli altri Istituti di credito ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono compiere, sino al 31 dicembre 1966, anche in deroga ai loro statuti, nei confronti delle imprese — industriali e commerciali — operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale ed indipendentemente dalle dimensioni delle imprese stesse, operazioni di finanziamento a medio termine, anche sotto forma di sconto degli effetti, derivante dalle vendite di macchinari a piccole e medie imprese industriali.

Il trattamento tributario è quello di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228 ».

All'articolo 42, ultimo comma, le parole « cento milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « duecento milioni di lire ».

All'articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'esenzione prevista nel precedente comma è applicabile ai fabbricati la cui costruzione sia stata ultimata tra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1968 ».

All'articolo 44, primo comma, la parola: « destinati » è sostituita dalla parola: « destinate »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonchè agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva che si perfezionano dopo tale data, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali ».

L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« La riduzione a quattro quinti della misura normale dell'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione, prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera *d*), della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è estesa ai fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso ultimati entro il 31 dicembre 1968.

Le abitazioni economiche e popolari realizzate da cooperative, enti e privati con il contributo dello Stato ovvero da lavoratori singoli o da cooperative di lavoratori che versino i contributi alla " GESCAL ", di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono esenti dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione ».

L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini di cui al decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 31 ».

All'articolo 48, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le somme così versate allo stato di previsione della entrata sono, correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonchè del Ministero del tesoro per l'aumento del fondo di dotazione di cui al precedente comma ».

L'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« E' conferito al Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, il ricavo della emissione di Buoni del tesoro poliennali dell'importo complessivo di lire 141 miliardi che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere, anche in più riprese negli anni 1965 e 1966, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 ».

Art. 2.

Sono convalidati gli atti emessi in applicazione del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, in base a norme del decreto stesso soppresse o modificate dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1965

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO — TAVIANI — TREMELLONI — GUI — MANCINI — FERRARI AGGRADI — LAMI STARNUTI — DELLE FAVE — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1965, n. 432.

Istituzione in Cordoba (Argentina) di un Consolato generale di 1ª categoria e soppressione del Consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 366, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Cordoba (Argentina), è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Cordoba (Argentina) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie di Catamarca, Cordoba, La Rjoia, Jujuy, Salta, Santiago del Estero e Tucuman.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 433.

Trasferimento all'ENEL del complesso dei beni organizzati relativi alla linea di trasmissione a 150 kV (km. 9,919) esercitata dall'impresa della Societa « Agip nucleare », Società per azioni, con sede in Milano, ora Società Nazionale Metanodotti (SNAM) Società per azioni, con sede in Milano, collegante la centrale nucleotermoelettrica di Latina appartenente alla impresa elettrica già della Società Italiana Meridionale Energia Atomica SIMEA, Società per azioni, con sede in Latina, con la stazione di Latina dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che all'impresa appartenente alla Società « Agip nucleare », Società per azioni, con sede in Milano, corso Venezia n. 16, è applicabile la disposizione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Ritenuto che la Società « Agip nucleare », Società per azioni, con sede in Milano, è stata incorporata in data 27 settembre 1963 dalla Società Nazionale Metanodotti (SNAM), Società per azioni, con sede in Milano, corso Venezia n. 16;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, è trasferito all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica il complesso dei beni organizzati di cui all'elenco allegato al presente decreto, destinati alla attività di trasporto dell'energia elettrica esercitata dalla impresa della Società « Agip nucleare », Società per azioni, con sede in Milano, corso Venezia n. 16, ora Società Nazionale Metanodotti (SNAM), Società per azioni, con sede in Milano, corso Venezia n. 16.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti il complesso dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della Società assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Milano, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Milano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne l'attività elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 34. — VILLA

Elenco degli impianti della Società « Agip nucleare », Società per azioni, ora Società Nazionale Metanodotti (SNAM), Società per azioni, con sede in *Milano, corso Venezia n. 16.*

Linea di trasmissione a 150 kV (km. 9,919) collegante la centrale nucleotermoelettrica di Latina, appartenente all'impresa elettrica già della Società Italiana Meridionale Energia Atomica - SIMEA, Società per azioni, con sede in Latina, e trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1963, n. 1344, con la stazione di Latina dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Visto, *il Ministro per l'industria ed il commercio*
LAMI STARNUTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1965, n. **434**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 30, relativo al corso di laurea in Scienze naturali, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo studente non può essere ammesso all'esame di Fisiologia generale I se non ha superato gli esami di Anatomia umana, Fisica, Chimica organica; all'esame di Scienza dell'alimentazione se non ha superato Fisiologia generale II; agli esami di Chimica organica e Mineralogia se non ha superato Chimica generale ed inorganica; all'esame di Fisiologia generale II se non ha superato Fisiologia generale I; all'esame di Chimica biologica se non ha superato Chimica organica; all'esame di Anatomia comparata se non ha superato gli esami di Anatomia umana e di Zoologia I ».

Lo studente non può essere ammesso all'esame di Genetica se non ha superato quello di Zoologia generale;

agli esami di Patologia vegetale e Fitogeografia se non ha superato quelli di Botanica generale e di Botanica sistematica;

all'esame di Fisiologia vegetale se non ha superato quelli di Botanica generale, di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica;

agli esami di Embriologia chimica e sperimentale, Meccanica dello sviluppo ed Embriologia degli invertebrati se non ha superato quello di istologia ed embriologia;

agli esami di Antropologia e Paleontologia se non ha superato quello di Anatomia comparata;

all'esame di Chimica molecolare se non ha superato quello di Chimica biologica;

all'esame di Chimica fisica se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica;

all'esame di Biologia delle razze umane se non ha superato quello di Zoologia generale;

all'esame di Ecologia se non ha superato quelli di Zoologia generale e di Zoologia sistematica;

all'esame di Citogenetica se non ha superato quello di Genetica;

all'esame di Entomologia agraria se non ha superato quelli di Zoologia generale, di Zoologia sistematica, di Botanica generale e di Botanica sistematica;

all'esame di Geografia fisica se non ha superato quello di Geografia;

all'esame di Paleontologia umana se non ha superato quello di Anatomia comparata.

L'art. 32, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo studente non può essere ammesso all'esame di Fisiologia generale II se non ha superato Fisiologia generale I; all'esame di Fisiologia generale I se non ha superato Anatomia umana, Fisica, Chimica, Biologica e Chimica organica; agli esami di Scienza della alimentazione e Patologia generale se non ha superato Fisiologia generale II; all'esame di Chimica biologica se non ha superato Chimica organica; all'esame di Chimica organica se non ha superato Chimica generale ed inorganica; all'esame di Anatomia comparata se non ha superato Anatomia umana ed Istologia ed embriologia ».

« Lo studente non può essere ammesso all'esame di Genetica se non ha superato quello di Zoologia generale;

agli esami di Patologia vegetale e Fitogeografia se non ha superato quelli di Botanica generale e di Botanica sistematica;

all'esame di Fisiologia vegetale se non ha superato quelli di Botanica generale, di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica;

agli esami di Embriologia chimica e sperimentale, Meccanica dello sviluppo ed Embriologia degli invertebrati se non ha superato quello di Istologia ed embriologia;

agli esami di Antropologia e Paleontologia se non ha superato quello di Anatomia comparata;

all'esame di Chimica molecolare se non ha superato quello di Chimica biologica;

all'esame di Chimica fisica se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica;

all'esame di Biologia delle razze umane se non ha superato quello di Zoologia generale;

all'esame di Ecologia se non ha superato quelli di Zoologia generale e di Zoologia sistematica;

all'esame di Citogenetica se non ha superato quello di Genetica;

all'esame di Geologia se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica;

all'esame di Parassitologia se non ha superato quelli di Zoologia generale e di Zoologia sistematica;

all'esame di Patologia generale se non ha superato quelli di Fisiologia generale I e di Fisiologia generale II ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1965, n. **435**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 108. — Nei seguenti vari corsi di laurea in Ingegneria vengono apportate le seguenti modificazioni:

Laurea in Ingegneria meccanica

Nel gruppo X delle materie a scelta dello studente l'insegnamento di « Preparazione dei metalli » è soppresso e sostituito con quello di: « Preparazione dei minerali ».

Laurea in Ingegneria chimica

Nel gruppo II delle materie a scelta dello studente l'insegnamento di « Siderurgia e metallografia » è soppresso e sostituito con quello di « Siderurgia e metallurgia ».

Laurea in Ingegneria mineraria

L'insegnamento di Disegno II (*b*) deve considerarsi semestrale.

Laurea in Ingegneria elettronica

Nel gruppo I delle materie a scelta dello studente l'insegnamento di « Tecnica delle comunicazioni elettroniche » è soppresso e sostituito dall'insegnamento di « Tecnica delle comunicazioni elettriche ».

Laurea in Ingegneria nucleare

L'insegnamento di « Analisi statistica (*b*) » da semestrale passa ad essere annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1965, n. **436**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Direzione didattica di Rutigliano (Bari).

N. 436. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Direzione didattica di Rutigliano (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1965, n. **437**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico femminile statale « Elena di Savoia » di Bari.

N. 437. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico femminile statale « Elena di Savoia » di Bari viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1965, n. **438**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Bernardino Bottarelli Pecci » di Poppi (Arezzo).

N. 438. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Bernardino Bottarelli Pecci » di Poppi (Arezzo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1965, n. **439**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Abate Gregorio Diamare » di Cassino.

N. 439. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Abate Gregorio Diamare » di Cassino viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1965, n. **440**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Folgore » di San Gimignano (Siena).

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Folgore » di San Gimignano (Siena) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1965.

Autorizzazione all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato ad acquistare un'area edificabile nel territorio del comune di Fermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 21 maggio 1964 avanzata dal presidente dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato ed intesa ad ottenere l'autorizzazione all'acquisto di un'area edificabile nel comune di Fermo e ad accettare un contributo nella relativa spesa da parte dello stesso comune di Fermo;

Vista la deliberazione n. 7674 del 28 gennaio 1964 del Comitato amministratore dell'anzidetta Opera;

Visto l'art. 2 del regio decreto 27 dicembre 1934, numero 2277;

Vista la nota n. 11271 di protocollo div. Gab. in data 25 agosto 1964, con la quale la Prefettura di Roma esprime parere favorevole per la concessione della chiesta autorizzazione;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, istituita con legge 19 giugno 1913, n. 641, è autorizzata ad acquistare un'area edificabile nel territorio del comune di Fermo per costruirvi un collegio per orfani di ferrovieri.

L'Opera è inoltre autorizzata ad accettare da parte del comune di Fermo un contributo di L. 20 milioni per l'acquisto della predetta area.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1965

SARAGAT

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1965
Registro n. 48 *bilancio Trasporti, foglio n.* 298. — BONOMI

(3316)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1965.

Modifiche allo statuto dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto lo statuto dello stesso Istituto approvato con il decreto ministeriale 26 marzo 1946 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 1946) e le successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 dicembre 1947 che stabilisce le norme per le modifiche alle disposizioni statutarie e regolamentari;

Vista la legge 1° marzo 1964, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dello Istituto in data 26 novembre 1964 in ordine a proposte di modifiche dello statuto;

Decreta:

Art. 1.

Il primo, secondo e quarto comma dell'art. 13 del decreto ministeriale 26 marzo 1946 che approva lo statuto dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sono sostituiti dai comma seguenti:

1° *comma*: L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

2° *comma*: Entro il mese di agosto di ciascun anno è sottoposto all'approvazione del Consiglio direttivo il bilancio preventivo della gestione dell'anno successivo. Il sistema di classificazione delle entrate e delle spese è conforme a quello stabilito per il bilancio dello Stato ai sensi della legge 1° marzo 1964, n. 62.

4° *comma*: Entro il mese di maggio di ciascun anno il presidente presenta all'approvazione del Consiglio direttivo il rendiconto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 hanno integrale effetto con il bilancio decorrente dal 1° gennaio 1966. Per il periodo dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1965 è compilato un bilancio preventivo che è presentato all'approvazione del Consiglio direttivo entro il mese di febbraio 1965; il rendiconto consuntivo dello stesso periodo è presentato all'approvazione del Consiglio direttivo entro il mese di maggio 1966.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1965
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 350. — MONACELLI

(3368)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1965.

Declassificazione da provinciale a comunale di una strada nei comuni di Cassano Magnago e Gallarate, in provincia di Varese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione del 22 settembre 1964, n. 9, con la quale l'Amministrazione provinciale di Varese ha chiesto la declassificazione a comunale del tronco « Gallarate - Cassano Magnago » della lunghezza di km. 3+355, diramazione della strada Varese - Ponte Oleggio;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 26 gennaio 1965, n. 2411;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tronco di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Il tronco di strada provinciale denominato « diramazione Gallarate - Cassano Magnago » di cui alle premesse della lunghezza di km. 3+355, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade dei comuni di Cassano Magnago e di Gallarate, ciascuno per la tratta di sua competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

(3273)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto minsteriale 10 maggio 1965:

Merati Gualtiero, notaio residente nel comune di Casorate Primo, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Monza, distretto notarile di Milano;

Lilioni Luciano, notaio residente nel comune di Carpignano Sesia, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Laveno Mombello, distretto notarile di Milano;

Fossa Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Malnate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Varese;

Calè Clara, notaio residente nel comune di Castiglione Fiorentino, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano;

Restivo Rosalia, notaio residente nel comune di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Casalpusterlengo, distretto notarile di Milano;

Fiori Fulvio, notaio residente nel comune di Sansepolcro, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano.

(3400)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Marco d'Alunzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1965, il comune di San Marco d'Alunzio (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.337.018, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3401)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Suergiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1965, il comune di San Giovanni Suergiu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3402)

Autorizzazione al comune di Siddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1965, il comune di Siddi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3403)

Autorizzazione al comune di Villanova Truschedu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1965, il comune di Villanova Truschedu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3404)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Zoagli (Genova)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1965, registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 65, è stato approvato il piano regolatore generale di Zoagli (Genova).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(3341)

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del fiume Liri, nel tratto attraversante l'abitato di Pontecorvo, in provincia di Frosinone.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 5 marzo 1965, n. 464, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1965, registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 132, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Liri, attraversante l'abitato di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, interessanti gli immobili compresi nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:2000, redatta dall'Ufficio del genio civile di Frosinone, in data 30 giugno 1964, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3342)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un reliquato fluviale dell'ex canale Merlongola, in comune di Casteldario (Mantova).

Con decreto dell'11 luglio 1964, n. 943, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un reliquato fluviale dell'ex canale Merlongola, segnato nel catasto del comune di Casteldario (Mantova), al foglio XIV, mappale 8½, di mq. 345, ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 novembre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3324)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il rio Borghetto, in comune di Borghetto San Nicolò (Imperia).

Con decreto del 13 luglio 1964, n. 947, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il rio Borghetto, segnato nel catasto del comune di Borghetto San Nicolò (Imperia), al foglio II, attiguo al mappale 598, di mq. 145, ed indicato nella planimetria rilasciata il 25 gennaio 1964, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3325)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

Corso dei cambi del 13 maggio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,77	624,75	624,83	624,79	624,70	624,74	624,75	624,75	624,74	624,76
$ Can.	579,11	578,15	578,30	578 —	577,70	578,75	578,15	578,80	578,75	578,50
Fr. Sv.	143,76	143,68	143,71	143,69	143,65	143,75	143,685	143,75	143,75	143,70
Kr. D.	90,38	90,40	90,38	90,39	90,30	90,39	90,365	90,38	90,39	90,38
Kr. N.	87,39	87,39	87,39	87,37	87,40	87,38	87,3625	87,40	87,38	87,38
Kr. Sv.	120,90	121,10	121,10	121,14	121 —	120,96	121,12	120,95	120,96	121,10
Fol.	173,54	173,54	173,50	173,53	173,40	173,58	173,49	173,59	173,58	173,52
Fr. B.	12,59	12,589	12,5910	12,59	12,58	12,58	12,5895	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,43	127,45	127,44	127,45	127,43	127,44	127,435	127,45	127,44	127,45
Lst.	1748,46	1748 —	1747,95	1747,80	1747,75	1748,45	1747,75	1748,47	1748,45	1748,25
Dm. occ.	156,89	156,89	156,87	156,90	156,90	156,90	156,865	156,90	156,90	156,90
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,1875	24,15	24,18	24,1867	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,79	21,79	21,80	21,8050	21,80	21,79	21,80	21,79	21,79	21,79

Media dei titoli del 13 maggio 1965

Rendita 5 % 1935	102,15
Redimibile 3,50 % 1934	98,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 maggio 1965

1 Dollaro USA	624,77
1 Dollaro canadese	578,075
1 Franco svizzero	143,687
1 Corona danese	90,377
1 Corona norvegese	87,366
1 Corona svedese	121,13
1 Fiorino olandese	173,51
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,442
1 Lira sterlina	1747,775
1 Marco germanico	156,882
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,802

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica. Anno accademico 1965-1966.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 448, concernente la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica agli allievi dei Collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220 e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, concernente le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Visto la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto la legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle facoltà universitarie;

Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, concernente il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti normale e del Corpo del Genio aeronautico — ruolo ingegneri alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica. Anno accademico 1965-66.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

numero 100 per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale;

numero 30 per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

I concorrenti saranno sottoposti:

a) ad una visita psicofisiologica presso un Istituto medico-legale dell'Aeronautica militare;

b) ad un esame scritto di composizione italiano;

c) ad un esame orale di matematica;

d) ad un esame facoltativo di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola e francese.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani (o coloro che si trovano nelle condizioni di potere acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555) con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

A) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1965;

B) abbiano — se minorenni — il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

C) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministero della difesa-Aeronautica;

D) non siano stati mai espulsi da istituti di istruzione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati comunque dimessi;

E) siano celibi o vedovi senza prole;

F) abbiano conseguito alla data della presentazione della domanda definitiva, uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, o pareggiata, o legalmente riconosciuta:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica ruolo naviganti normale:

diploma di maturità classica, o scientifica o artistica di seconda sezione;

diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale, o nautico, o commerciale, o per geometri;

diploma di abilitazione magistrale;

2) se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri:

diploma di maturità classica, o scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale, o nautico, o per geometri;

G) siano infine in possesso:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale:

dello sviluppo organico e della attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano (vedi allegato 3);

2) se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri:

della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di allievo ufficiale in s.p.e. nonchè della idoneità generica al volo (vedi allegato 4).

Art. 3.

L'ammissione di giovani che siano iscritti alla leva di mare o che abbiano già concorso alla predetta leva e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando è subordinata al preventivo nulla osta della competente Capitaneria di porto.

Art. 4.

Coloro che aspirano all'ammissione al concorso dovranno far pervenire al più presto e comunque entro il 30 giugno 1965 a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Comando accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Pozzuoli (Napoli), una domanda provvisoria redatta in carta libera, debitamente firmata. Per i candidati minorenni, la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Nella predetta domanda provvisoria, che dovrà essere compilata scrupolosamente secondo lo schema di cui all'allegato n. 2, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio posseduto o che contano di conseguire entro la data di presentazione della domanda definitiva (i candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo hanno conseguito e in quale sessione);

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di essere celibi o vedovi senza prole.

I candidati, tenuto conto del titolo di studio posseduto, dovranno altresì precisare se intendano partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale nell'Arma aeronautica oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. I candidati che ne posseggano i requisiti potranno partecipare al concorso in entrambi i ruoli, presentando due distinte domande.

Per i candidati che per il titolo di studio posseduto possano essere ammessi al concorso soltanto nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica ed omettano di indicarlo sulla domanda, il Comando accademia aeronautica potrà provvedere d'Ufficio ad ammetterli al concorso in detto ruolo.

Per i militari la domanda dovrà essere inoltrata tramite il Comando da cui dipendono. I Comandi interessati faranno seguire altresì, d'ufficio, un breve rapporto informativo in duplice copia.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Comando accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Pozzuoli (Napoli).

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psicofisiologica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I candidati dovranno altresì dichiarare, nella domanda provvisoria, la lingua o le lingue estere nelle quali desiderino sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo d'ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Comando accademia aeronautica, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, ha facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I candidati che, all'atto della presentazione della domanda provvisoria, non siano ancora in possesso del prescritto titolo di studio, dovranno, non appena possibile, dare comunicazione al Comando accademia dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio stesso.

Analoga urgente comunicazione dovranno fare i candidati rimandati in seconda sessione, specificando le materie per le quali dovranno ripetere l'esame nella sessione autunnale.

L'ammissione al concorso di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, resta subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2, lettera *F*).

A tal fine coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare alla domanda provvisoria il diploma in originale, o copia autentica di esso, nonchè i programmi degli studi compiuti.

Coloro che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la data di presentazione della domanda definitiva, dovranno allegare alla domanda provvisoria un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nella condizione di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e di quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 5.

A cura del Comando dell'accademia gli aspiranti che avranno fatto pervenire la domanda provvisoria, saranno invitati a presentarsi ad un istituto medico-legale dell'Aeronautica per essere sottoposti a visita psicofisiologica.

A tale visita i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido e cioè di tessera di riconoscimento oppure di fotografia recente autenticata da un notaio oppure dal Comune di residenza. La fotografia applicata su foglio di carta bollata da L. 400 (senza cartoncino — mezzo busto, formato 4 x 6 — senza copricapo, su fondo chiaro) dovrà recare in basso con calligrafia chiara di pugno del candidato, nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato stesso.

Per i candidati partecipanti al concorso nell'Arma aeronautica — ruolo naviganti normale, l'Istituto medico legale accerterà che essi siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera *G*) n. 1) del precedente art. 2, mentre per i candidati partecipanti al concorso nel Corpo del genio aeronautico — ruolo ingegneri, l'Istituto accerterà che essi siano in possesso della idoneità di cui alla lettera *G*) n. 2 dell'art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera *G*) n. 1) del precedente art. 2, si intendono in possesso della idoneità di cui alla lettera *G*) n. 2 dello stesso art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che alla visita non risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera *G*) n. 1) del citato art. 2, ma risultino invece in possesso della idoneità di cui alla lettera *G*) n. 2), dell'art. 2 stesso, saranno ammessi al concorso soltanto nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. Contro il risultato della visita non è ammesso appello. Gli assenti a visita saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

I concorrenti muniti di lettera o telegramma di convocazione del Comando dell'accademia per la visita psicofisiologica e per gli esami, si presenteranno al più vicino Presidio aeronautico o Comando carabinieri. Per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe a tariffa militare (n. 6 per viaggio di servizio) sulle Ferrovie dello Stato. Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata che per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia, verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio sulle Ferrovie dello Stato dietro presentazione dei biglietti ferroviari, accompagnati dalle lettere di convocazione relative alla visita medica, agli esami ed all'inizio del corso.

Art. 7.

I candidati dovranno far pervenire entro il 1° ottobre 1965 a mezzo raccomandata e direttamente al Comando accademia - Ufficio concorsi Pozzuoli (Napoli), la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta su carta legale di L 400, secondo lo schema di cui all'allegato n. 5. La predetta domanda definitiva dovrà contenere le dichiarazioni e indicazioni dell'art. 4 del presente decreto per la domanda provvisoria.

Si applicano alla domanda definitiva le disposizioni previste dall'art. 4 predetto, in materia di notificazione del recapito dei candidati, data di arrivo delle domande, regolarizzazione delle domande formalmente irregolari. Per i candidati minorenni, la firma in calce alla domanda definitiva dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le firme apposte in calce alla domanda definitiva (e per i minorenni anche quella di chi esercita la patria potestà o la tutela) dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i candidati che siano militari è sufficiente il visto del comandante del Corpo, fermo restando l'obbligo per i militari stessi di trasmettere la domanda tramite il Comando da cui dipendono.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati:

1) *A*) copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa.

La copia del foglio matricolare deve essere presentata anche dai giovani che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva, anche se non abbiano prestato ancora servizio militare (dovranno essere applicate marche da bollo da L. 400 per ogni foglio);

B) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per tutti i giovani che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva. (Tale documento dovrà essere rilasciato in carta legale da L. 400);

C) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

2) documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza di cui al successivo art. 9.

In particolare i provenienti dalle scuole militari dovranno allegare una dichiarazione del Comando della scuola da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima.

I candidati che abbiano frequentato corsi di istruzione presso Università o Istituti superiori dovranno allegare un certificato comprovante gli studi compiuti; su detto certificato dovranno risultare gli esami sostenuti e le votazioni riportate;

3) atto provvisorio di sottomissione, redatto in carta libera, secondo l'allegato n. 7 col quale il genitore o il tutore si obbliga a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

I candidati che partecipano al concorso sia nel ruolo naviganti normale che nel ruolo ingegneri dovranno presentare due distinte domande allegando i documenti di cui sopra ad una domanda e facendo espresso riferimento nell'altra.

Art. 8.

La Commissione d'esame, che sarà nominata con successivo decreto, sarà presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica e composta di ufficiali dell'Aeronautica militare e di professori civili.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo nella sede e nella data che verranno successivamente stabilite.

I candidati idonei alla visita saranno convocati con avviso personale per sostenere le prove di esame di cui all'art. 1 del presente decreto.

Poichè l'anno accademico dovrà iniziarsi ai primi di novembre 1965 gli esami scritti saranno seguiti subito o a breve scadenza dagli esami orali.

Qualora gli esami si effettuassero presso l'Accademia aeronautica, i concorrenti che dovranno sostenere gli esami orali entro pochi giorni dallo svolgimento delle prove scritte, potranno fruire di vitto e alloggio presso l'Accademia aeronautica.

I militari di truppa dovranno presentarsi in Accademia muniti di « foglio di aggregazione ». Essi, al termine delle prove, se non saranno definitivamente ammessi, saranno restituiti al Corpo di provenienza.

Gli esami consisteranno nelle prove di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1, secondo i programmi annessi al presente decreto, descritti all'allegato 1.

L'idoneità per tutti i concorrenti si intende conseguita quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 in ogni prova di esame.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non sarà emesso un giudizio di idoneità ma sarà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

Saranno formate due distinte graduatorie di merito, una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo navigante normale dell'Arma aeronautica ed una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

I candidati che abbiano richiesto l'ammissione in entrambi i ruoli saranno compresi nelle due graduatorie secondo l'ordine di merito e se vincitori in entrambi i ruoli dovranno, prima dell'inizio del corso, dichiarare a quale dei due ruoli desiderano essere ammessi. Tale scelta è irrevocabile, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Le graduatorie dei candidati risultati idonei, saranno formate in base alla somma dei punti riportati nella prova scritta di composizione italiana ed in quella orale di matematica; a questa somma verrà aggiunto un punto per ogni esame di lingua estera sostenuto dal candidato sempre che la votazione riportata sia compresa tra i 16/20 e i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

Nella formazione delle predette graduatorie sarà inoltre tenuto conto delle norme sancite dai regi decreti-legge 13 febbraio 1936, n. 448, 29 marzo 1943, n. 388; ed art. 5 legge 5 gennaio 1957, n. 3 e successive estensioni e modifiche rifiettenti rispettivamente le precedenze stabilite per i provenienti dai Collegi militari, dagli Istituti della ONFA, e i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi. A parità di merito e di requisiti avranno la precedenza:

a) i concorrenti che abbiano frequentato corsi di istruzione superiore od universitari e superato i relativi esami;

b) i concorrenti più giovani.

Le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei al concorso saranno approvate con decreto ministeriale.

I primi cento candidati della graduatoria del ruolo navigante normale dell'Arma aeronautica ed i primi trenta candidati della graduatoria del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, assumeranno la qualifica di allievi e verranno ammessi a frequentare la prima classe dell'Accademia aeronautica.

I militari che saranno ammessi a frequentare la 1ª classe dovranno rinunciare al grado eventualmente rivestito.

I candidati che non conseguiranno l'idoneità nelle prove di esame e quelli che, pur risultando idonei, non risulteranno vincitori, se civili, saranno subito restituiti alle famiglie e fruiranno della riduzione a tariffa militare per il viaggio di ritorno; se militari saranno restituiti al Corpo di provenienza.

Il Ministero della difesa-Aeronautica in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine delle graduatorie il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 400;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal Comune di residenza, ovvero, atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di potere acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

3) certificato generale (e non semplice certificato penale) del Casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal Casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

4) certificato di stato libero su carta bollata da L. 400 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

5) atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore (se il giovane è minorenne) o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto deve essere redatto dal sindaco secondo i modelli di cui al regolamento sul reclutamento dell'Esercito (vedi allegato 6) su carta bollata da L. 400;

6) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *F*) o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e lo abbiano già allegato alla domanda provvisoria, ai sensi del precedente art. 4, sono esonerati dall'obbligo di presentare altro titolo di studio.

I concorrenti che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione all'Accademia aeronautica hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio, di cui al presente articolo.

I documenti dei candidati residenti all'estero dovranno essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri a cura dei candidati stessi.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso le altre Amministrazioni o, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Comando accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici o fotografici, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate.

L'autenticazione di cui al precedente comma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Art. 11.

Il Ministero della difesa potrà escludere dal concorso, quegli aspiranti che a suo giudizio non ritenesse di dovere ammettere a far parte dell'Accademia aeronautica.

Art. 12.

Al momento dell'ammissione definitiva in Accademia dei candidati risultati idonei, il genitore o il tutore debbono obbligarsi, con regolare atto di sottomissione redatto in carta legale e conforme all'allegato modello 7 a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e cioè:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) tutte le spese relative all'istruzione per i libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) tutte le spese di carattere personale e straordinarie e qualsiasi altra spesa che venga disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Art. 13.

Per gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica che si distinguono maggiormente per profitto negli studi e per attitudine al volo, sono istituite le seguenti borse di studio:

1) Fondazione caduti dell'aeronautica istituita dalla Banca d'Italia, che fissa annualmente i seguenti premi:

a) n. 1 borsa di studio di L. 100.000 per un allievo appartenente alla 1ª classe;

b) n. 1 borsa di studio di L. 100.000 per un allievo appartenente alla 2ª classe;

c) n. 1 borsa di studio di L. 100.000 per un allievo appartenente alla 3ª classe.

La borsa di studio di cui alla lettera *a*) è assegnata in base alla graduatoria risultante dagli esami di concorso. Le borse di studio di cui alle lettere *b*) e *c*) sono assegnate in base alle graduatorie dell'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla prima alla seconda classe e da questa alla terza, al voto riportato in attitudine militare, al volo, alla condotta.

Tutte le borse sono assegnate il 28 marzo di ogni anno.

2) Fondazione dottore Giuseppe Bucci, costituita con capitale nominale di L. 3.660.000.

Il reddito annuo è devoluto a favore di un allievo della seconda e un allievo della terza classe di famiglia italiana e di condizione disagiata, i quali durante i corsi di studio e di addestramento e nelle prove finali abbiano dimostrato di possedere i requisiti necessari per contribuire alla maggiore potenza dell'ala italiana.

La ripartizione fra i due allievi sarà effettuata in ragione di 3/5 e 2/5 secondo il merito.

3) borsa di studio dell'Unione militare, l'Unione militare bandisce ogni anno un concorso per due premi di studio in denaro da attribuire a due allievi dell'Accademia aeronautica maggiormente distintisi nello studio e classificatisi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella prima sessione di esami;

4) Fondazione aspirante ufficiale pilota Bruno Francia costituita con capitale nominale di L. 200.000 in titoli di Stato (rendita 5 %).

La rendita annua è devoluta a favore dell'allievo del 3° corso, scelto fra i profughi giuliani o dalmati o, in mancanza, tra i nati delle Tre Venezie, compreso nel primo terzo della graduatoria risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla 2ª alla 3ª classe.

Alla borsa di studio dell'Unione militare di cui al n. 3) del presente articolo possono concorrere oltre agli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

Art. 14.

Gli studi compiuti dagli allievi dell'Accademia aeronautica in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale o nautico, o per geometri, sono parificati a quelli dei corsi della Facoltà di ingegneria, secondo l'equiparazione derivante dalle norme in vigore.

Art. 15.

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

a) a domanda (integrata dal consenso del genitore o tutore se trattasi di allievo minorenne);

b) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale che sarà in particolare accertata durante il primo anno di corso.

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico possono inoltre essere dimessi nel caso contemplato dal successivo art. 17.

Tale provvedimento è inappellabile.

Coloro che, per una delle cause accennate nel precedente articolo vengono dimessi dall'Istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in Accademia. La loro posizione nei confronti degli obblighi di leva sarà regolata in conformità delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.

Art. 16.

I corsi per allievi del ruolo navigante normale dell'Arma aeronautica hanno la durata di tre anni accademici seguiti da un quarto anno di perfezionamento.

Gli allievi ammessi in Accademia assumono, all'atto stesso dell'ammissione, l'obbligo di arruolarsi nell'Aeronautica militare con la ferma di anni sei.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in generale e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

All'inizio del 3° anno è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali; tale qualifica ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento di maresciallo di 1ª classe.

Gli allievi che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del 3° anno, gli esami finali di idoneità, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica - ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Gli allievi riconosciuti durante il 2° o il 3° anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in s.p.e. del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè su proposta del Comando dell'accademia, il Ministero li ritenga, con suo giudizio insindacabile, per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami, saranno nominati sottotenenti in s.p.e. dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

I predetti allievi se siano forniti di titolo di studio valido per la iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in s.p.e. del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino alla scadere dei periodi indicati nel successivo art. 18.

Art. 17.

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, reclutati in base al presente bando di concorso, all'atto dell'ammissione in Accademia debbonó assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 18, salvi i casi di dimissione.

Agli allievi del ruolo ingegneri, che successivamente all'ammissione in Accademia, ne faranno richiesta e risulteranno possedere la prescritta idoneità psicofisiologica, sarà concessa la possibilità di conseguire il brevetto di pilota di aeroplano.

Gli allievi che, al termine del 2° anno di corso in Accademia, abbiano superato gli esami in tutte le materie del biennio propedeutico di ingegneria ed in quelle riguardanti la preparazione militare, sono inviati alla Facoltà di ingegneria di un'Università o di un Politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami di integrazione nelle materie aggiunte che potranno essere richieste dalle Facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi di applicazione sono determinati dal Ministero della difesa.

Gli allievi potranno essere assegnati presumibilmente ad uno dei seguenti corsi di laurea in ingegneria:

Ingegneria Aeronautica;
Ingegneria Elettronica;
Ingegneria Civile;
Ingegneria Elettrotecnica;
Ingegneria Meccanica.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonchè ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in s.p.e. del ruolo naviganti normale.

Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato, negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato, il numero di esami fissati dal Ministero e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della Facoltà o del Politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere all'Accademia.

Coloro che non superino gli esami di cui all'ottavo comma del presente articolo sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 18.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del terzo anno di studi applicativi, compresa la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di 6 anni. La anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di promozione, quella relativa è determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nell'esame di laurea e per 1/4 dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo compresa la sessione autunnale di esame, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli insegnamenti previsti dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato, per il primo anno di studi applicativi nonchè gli esami in almeno 10 degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno degli anzidetti statuti.

I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in 4 anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni 6. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

Art. 19.

Le famiglie degli allievi sono tenute a pagare, per ognuno dei primi 2 anni del corso, le seguenti spese fisse:

a) spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi e cancelleria; fissate nella misura di L. 12.000 annue, da pagarsi in 3 rate di L. 4.000 ciascuna;

b) spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali; fissate nella misura di L. 6.000 annue, da pagarsi in 3 rate di L. 2.000 ciascuna.

Sempre per i primi 2 anni di corso le famiglie degli Allievi sono tenute inoltre a pagare, ogni anno, le seguenti spese variabili:

a) spese straordinarie:

1) medicinali speciali, consulti e cure per le quali sia necessario l'intervento di medici estranei all'Istituto;

2) rinnovazione dei capi di corredo;

3) strumenti scientifici e materiale per uso sportivo in dotazione individuale;

4) spese per studi facoltativi (acquisto libri di testo, sinossi, cancelleria e materiale vario necessari per gli studi stessi, quota parte dei compensi fissi di insegnamento dovuti agli insegnanti di materie facoltative);

5) guasti, rotture e perdite dovute a negligenza;

6) anticipi autorizzati eccezionalmente dal comandante in 1ª dell'Accademia;

b) spese di carattere personale, disposte o consentite dalle norme del regolamento interno dell'Accademia. Unitamente alla 1ª rata di spese fisse, è dovuto anche un anticipo di L. 10.000 a garanzia del pagamento delle spese variabili.

Per gli allievi ammessi a ripetere il primo o il secondo anno, oltre alle spese fisse e straordinarie di cui sopra, è dovuto il pagamento della retta fissata nella misura di L. 22.000.

Gli allievi del terzo anno (aspiranti), sono tenuti a pagare le seguenti spese:

a) retta annua fissata nella misura di L. 22.000;

b) spese generali (lavatura, stiratura e riparazione della biancheria, materiali acquistati per la pulizia generale e medicinali - escluse le specialità) fissate nella misura di L. 8.000 annue;

c) spese di manutenzione del vestiario, fissate nella misura di L. 6.000 annue;

d) spese straordinarie e personali come già indicato per gli allievi del primo e secondo anno;

e) spese relative al materiale didattico e di consumo (libri, cancelleria, ecc.).

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1965
Registro n. 13 Difesa-Aeronautica, foglio n. 169.

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma riportato, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti degli Istituti di provenienza.

PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana su un tema di cultura generale corrispondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli Istituti di istruzione media superiore.

Il tema verrà estratto in presenza dei candidati e della Commissione, fra tre temi contenuti ciascuno in busta sigillata.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome; quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il proprio nome e cognome non siano visibili.

Questa prova è intesa a consentire alla Commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e dell'attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche della sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

ESAME ORALE DI MATEMATICA

L'esame orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I candidati devono dimostrare di avere bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli. Devono dimostrare inoltre di sapere risolvere i problemi, anche numerici, più semplici di algebra, geometria e trigonometria.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

PROGRAMMA DELL'ESAME ORALE DI MATEMATICA

Algebra:

Numeri razionali relativi: proprietà formali e operazioni su di essi.

Calcolo letterale, con particolare riguardo alla trasformazione e semplificazione di espressioni letterali contenenti operazioni di addizione, sottrazione e moltiplicazione.

Prodotti notevoli, quadrato e cubo di un polinomio, divisione di due polinomi in una variabile. Regola di Ruffini. Casi semplici di decomposizione di polinomi in fattori.

Frazioni algebriche; operazioni su di esse. Calcolo di una espressione algebrica, intera o fratta, per assegnati valori numerici delle lettere che vi figurano.

Equazione e problemi di primo grado ad una incognita. Disequazioni di primo grado. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado a due o più incognite.

Concetto di numero reale; rappresentazione decimale, confronto di numeri reali; operazioni fondamentali su di essi.

Calcolo dei radicali e potenze ad esponente fratto.

Formula risolutiva dell'equazione di secondo grado e sua discussione. Relazioni fra le radici ed i coefficienti di una equazione di secondo grado. Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori lineari. Regola dei segni (di Cartesio).

Equazioni irrazionali riducibili ad equazioni di primo e secondo grado. Esempi semplici di equazioni e sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Problemi riconducibili ad equazioni di secondo grado. Applicazione dell'algebra alla geometria.

Progressioni aritmetiche e geometriche; proprietà relative.

Cenni sulle potenze ad esponente reale qualsiasi. Equazioni esponenziali.

Logaritmi e loro proprietà. Uso delle tavole logaritmiche.

Geometria:

Criteri d'uguaglianza dei triangoli.

Rette perpendicolari.

Luoghi geometrici.

Circonferenza e cerchio; archi e settori. Posizioni mutue di una retta è di una circonferenza e di due circonferenze.

Costruzioni geometriche fondamentali.

Rette parallele. Somma degli angoli di un poligono. Quadrangoli convessi particolari e loro proprietà.

Punti notevoli di un triangolo. Angoli alla circonferenza. Poligoni regolari.

Equivalenza delle figure piane. Teorema di Pitagora. Trasformazione di un poligono in un quadrato equivalente. Grandezze commensurabili ed incommensurabili. Rapporto di due grandezze omogenee. Rapporto di due grandezze come quoziente fra le loro misure.

Proporzioni tra grandezze: loro proprietà. Classi di grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Teorema di Talete; suo inverso e suoi corollari. Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti dati e del terzo proporzionale continuo dopo due segmenti dati.

Divisione di un segmento in due parti di assegnato rapporto.

Poligoni simili. Criteri di similitudine dei triangoli.

Applicazione (teorema sulle corde e sulle secanti di una circonferenza, costruzione del medio proporzionale tra due segmenti, costruzione della sezione aurea di un segmento).

Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili. Area dei poligoni: formule relative.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

Misure di archi e di settori circolari.

Rette parallele nello spazio. Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari.

Retta e piano paralleli. Piani paralleli.

Angoli di due rette sghembe. Angolo di una retta con un piano. Distanza di due rette sghembe.

Diedri ed angoloidi. Misure dei diedri. Criteri di uguaglianza dei diedri. Definizione di poliedro.

Prisma e parallelepipedo. Piramide. Cenno sui poliedri regolari.

Cilindro. Cono. Sfera e figure sferiche (calotte, fusi, spicchi e segmenti sferici): aree e volumi relativi.

Sezioni parallele di un angoloide. Cenno sui poliedri simili.

Semplici problemi d'algebra applicata alla geometria.

Trigonometria:

Misura degli angoli e degli archi in gradi e in radianti. Ascisse sulla retta e sulla circonferenza.

Coordinate cartesiane (ortogonali) nel piano. Distanza di due punti in funzione delle coordinate di essi.

Definizione e variazione delle funzioni trigonometriche. Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi seguenti: 18°, 30°, 36°, 45°.

Archi aventi una medesima funzione trigonometrica. Relazioni fondamentali tra funzioni trigonometriche di uno stesso arco e di archi associati.

Riduzione al primo quadrante e al primo semiquadrante.

Formule di addizione e sottrazione; formule di prostaferesi. Formule di duplicazione e bisezione. Identità ed equazioni trigonometriche. Sistemi di equazione trigonometriche. Trasformazione di una espressione algebrica in un'altra calcolabile con i logaritmi.

Tavole logaritmiche e pratica del calcolo logaritmico.

Risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Teorema del coseno (o di Carnot). Formule di Briggs. Formule di Nepero. Risoluzione di un triangolo qualunque.

Espressione trigonometrica dell'area di un triangolo; deduzione della formula di Erone.

Raggio del cerchio circoscritto ad un triangolo. Raggio del cerchio iscritto e raggi dei cerchi ex-inscritti.

Esercizi sul calcolo logaritmico trigonometrico con l'uso di tavole a 5 decimali.

ESAME ORALE FACOLTATIVO DI LINGUE ESTERE

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente.

Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO N. 2

DOMANDA PROVVISORIA

Al Comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi. — POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . . il . . . .
domiciliato a . . . . provincia . . . .
in via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1965-66.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio di (2) . . . . ; conseguito nell'anno . . . . presso l'Istituto . . . . di . . . . 1ª sessione - 2ª sessione.

Il sottoscritto è candidato agli esami di (2) . . . . che dovrà sostenere il . . . . presso l'Istituto . . . . di . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di voler partecipare al concorso per (3) . . . . . ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (4) . . . . ;

d) di non aver riportato condanne penali (5) . . . . . ;

e) di essere iscritto al Distretto militare di . . . . . . o Ufficio leva di . . . . o Capitaneria di porto di . . . . ;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (6) . . . . ;

g) di consentire senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;

h) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera: (7) . . . .

. . . . . . lì . . . .

Il candidato
. . . .

Firma leggibile del genitore o tutore
se il candidato è minorenne . . . .

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) Compilare una sola delle due richieste.

(3) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. Coloro che intendano partecipare al concorso in entrambi i ruoli e ne abbiano i requisiti dovranno presentare due distinte domande.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(6) Non ancora arruolato dal Consiglio di leva - abile arruolato - incorporato - rivedibile - esonerato - godente di rinvio, ecc.

(7) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola e francese.

ALLEGATO N. 3

Requisiti fisici per l'ammissione all'Accademia aeronautica quale allievo ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo naviganti normale.

I requisiti fisici e psico-fisiologici per l'ammissione all'Accademia aeronautica sono determinati da quanto prescritto dai vigenti « Elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea ».

Per opportuna conoscenza dei candidati se ne riportano qui di seguito le principali indicazioni:

Esame somatico:

E' richiesta l'integrità anatomica e funzionale dei vari organi ed apparati attraverso esame clinico generale, prove valutative funzionali ed esami di laboratorio. Sono esclusi dal concorso coloro i quali abbiano una statura inferiore a m. 1,60.

La dentatura deve essere in buone condizioni.

Esame oculistico:

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale delle congiuntive, annessi e mezzi diottrici. Sono causa di non idoneità, fra l'altro:

1) il visus inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio. Non è consentita la correzione con lenti;

2) tutti i gradi di anomalia della percezione dei colori.

Esame otorinolaringologico:

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringologico e dell'equilibrio statico e dinamico corporeo

Esame psicofisiologico:

Sono richieste particolari attitudini psicofisiologiche ed una personalità estremamente equilibrata.

ALLEGATO N. 4

Requisiti fisici per l'ammissione all'Accademia aeronautica quale allievo ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - Ruolo ingegneri.

I requisiti fisici e psico-fisiologici per l'ammissione al Corso allievi ufficiali G.A.r.i. in servizio permanente effettivo presso l'Accademia aeronautica sono determinati da quanto prescritto dai vigenti « Elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea ».

Tra le cause di inabilità si ricordano:

1) statura inferiore a m. 1,60;

2) visus inferiore a 7/10 in entrambi gli occhi anche dopo correzione con lenti.

Tutti i gradi di anomalia nella percezione dei colori.

ALLEGATO N. 5

DOMANDA DEFINITIVA

(In carta bollata da L. 400 e possibilmente dattilografata)

Al Comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi. — POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . . provincia . . . . in via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1965-66.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio di . . . . . . conseguito nell'anno . . . . . 1ª sessione - 2ª sessione presso l'Istituto di . . . .

Il sottoscritto dovrà conseguire il titolo di studio di . . . . in 2ª sessione presso l'Istituto . . . . . di . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di voler partecipare al concorso per (2) . . . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . . ;

d) di non aver riportato condanne penali (4) . . . . ;

e) di essere iscritto al Distretto militare di . . . . . . o Ufficio leva di . . . . o Capitaneria di porto di . . . . ;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (5) . . . . ;

g) di consentire senza riserva a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;

h) di essere celibe (oppure vedovo senza prole).

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera (6) . . . .

Allega alla presente domanda i seguenti documenti (7):

1) . . . . ;
2) . . . . ;
3) . . . . ;
4) . . . . ;

. . . . li . . . .

Il candidato

. . . .

Firma leggibile del genitore o tutore
(per i soli minorenni)

. . . .

Visto per l'autenticità delle firme (8) . . . .

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo navigante normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. Coloro che partecipano al concorso in entrambi i ruoli dovranno presentare due distinte domande, allegando i documenti ad una domanda e facendone espresso riferimento nell'altra.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Non ancora arruolato dal Consiglio di leva - abile arruolato - incorporato - rivedibile - esonerato - godente di rinvio, ecc.

(6) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

(7) Vedi i documenti specificati all'art. 7 del bando di concorso.

(8) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO N. 6

COMUNE DI . . . .

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco)

L'anno . . . . . . e questo di . . . . . . del mese di . . . . è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il sig. (1) . . . . del minorenne (2) . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo dell'Accademia aeronautica nel (3) . . . .

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . li . . . .

Il dichiarante

. . . .

Il sindaco

. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(3) Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, o Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

ALLEGATO N. 7

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE
(prescritto dagli artt. 7 e 12 della presente notificazione)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico; io sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . mi obbligo personalmente a tenore della legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, a pagare per giovane . . . . le seguenti spese che mi saranno indicate, con appositi estratti conto, dalla Direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia aeronautica:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) le spese di carattere straordinario e personale e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Qualora l'allievo . . . . dovesse essere dimesso dall'Accademia aeronautica, per qualsiasi motivo, mi obbligo a pagare, nel termine di giorni 15 dalla data di spedizione, ogni conto che mi sarà rimesso e mi impegno a restituire entro cinque giorni dal suo rientro in famiglia, tutto il corredo, fornito gratuitamente all'allievo dall'Amministrazione al suo ingresso in Accademia.

Dichiaro di essere a conoscenza delle « Disposizioni amministrative » pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1964-1965, alle quali mi sottometto senza riserve e dichiaro di accettare, senza contestazioni, le eventuali modifiche, totali o parziali, che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Mi obbligo, infine, ad eleggere, a tutti gli effetti legali, il mio domicilio presso la sede dell'Accademia aeronautica.

. . . . li . . . .

Firma leggibile

. . . .

N.B. — L'atto provvisorio di sottomissione da inviare con la domanda definitiva (art. 7) dovrà essere conforme al modello di cui sopra e redatto in carta semplice.

L'atto definitivo, da prodursi in caso di ammissione in Accademia, dovrà essere redatto, sempre conforme al modello di cui sopra su carta bollata da L. 400 autenticato dal notaio, e registrato all'Ufficio atti privati.

L'autentica del notaio deve essere repertoriata e contenere l'eventuale espressa rinuncia all'assistenza dei testimoni.

ALLEGATO N. 8

ELENCO DEGLI EFFETTI PERSONALI
(di cui i concorrenti debbono essere dotati all'atto della presentazione in Accademia per gli esami)

1) Calze	p.	4
2) Mutande	»	2
3) Fazzoletti	n.	6
4) Asciugamani	»	2
5) Pigiama	»	1
6) Necessario per toilette	»	1

E' tassativamente prescritto che i concorrenti si presentino agli esami muniti degli effetti sopraelencati i quali rappresentano il minimo indispensabile per la permanenza in Accademia durante gli esami e in attesa della vestizione.

Tali effetti debbono essere tutti contrassegnati con le iniziali del concorrente; in caso contrario, l'Accademia non risponderà di eventuali smarrimenti o disguidi.

ALLEGATO N. 9

ELENCO DEI CAPI DI CORREDO
(costituenti la serie vestiario per gli allievi piloti dell'Accademia aeronautica)

1) Asciugatoi da bagno	n.	2
2) Asciugatoi (cm. 40×60)	»	6
3) Asciugamani	»	6
4) Baule o cassa	»	1
5) Berretto di cordellino g.a. (bustina) per divisa giornaliera invernale	»	2
6) Berretto di cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale	n.	1
7) Berretto bianco per divisa estiva	»	1
8) Berrettino di tela kaki tipo estivo per piloti	»	1
9) Berrettino da volo tipo invernale	»	1
10) Bretelle	p.	1
11) Borraccia (in uso temporaneo)	n.	1
12) Borsa completa per toletta	»	1
13) Borsa portatovaglioli	»	2
14) Calzari da volo tipo estivo	p.	1
15) Calzari impellicciati da volo invernali	»	1
16) Calze di cotone nero	»	16
17) Calze di lana da montagna	»	3
18) Calze di lana bianca per ginnastica	»	6
19) Calzettoni senza piede	»	2
20) Calze di cotone grigio azzurro	»	22
21) Camicia di tela bianca	n.	6
22) Camicia di tela g.a.	»	4
23) Camicia di tela g.a. per divisa giornaliera	»	4
24) Cappotto castorino g.a. per divisa ordinaria	»	1
25) Casco per pilota completo - P.4 A/2	»	1
26) Combinazione di tela kaki estiva per pilota	»	2
27) Combinazione da lavoro (in uso temporaneo)	»	3
28) Combinazione da volo anti G. a pantalone	»	1
29) Costumi di lana estivi per detta	»	2
30) Costumi di lana invernali per detta	»	2
31) Cravatta nera	»	3
32) Colletti bianchi inamidati o di nylon	»	8
33) Cinghia di cuoio per pantaloni	»	1
34) Cintura g.a. con placca metallica (tipo truppa)	»	1
35) Cinturino con fibia metallica	»	1
36) Distintivi A.M. in lana rossa	»	10
37) Distintivi di classe (vice capo corso, capo corso 2° anno, scelto) (1)	»	4
38) Distintivo per pilota d'aeroplano, in stoffa ricamato (aquila senza corona)	»	2
39) Distintivo per pilota d'aeroplano, in metallo (aquila senza corona)	»	1
40) Distintivi per tuta da volo	»	2
41) Fazzoletti bianchi di cotone	»	16
42) Giacca a vento impermeabile (in uso temporaneo)	»	1
43) Giaccone di panno g.a. per divisa giornaliera	»	1
44) Giubbetto di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	»	1
45) Giubbetti di tela bianca per divisa ordinaria estiva	»	2
46) Giarrettiere	p.	1
47) Guanti da volo invernali	»	1
48) Guanti da volo estivi	»	1
49) Guanti di filo bianco	»	3
50) Guanti di pelle marrone	»	3
51) Impermeabile di gabardine di lana bleu	n.	1
52) Libretto di istruzione per casco da volo	»	1
53) Maglie a carne di lana	»	4
54) Magliette sportive di lana (tipo canottiera)	»	2
55) Maglione di lana g.a. per allievi	»	2
56) Maglie sportive di lana	»	3
57) Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera)	»	6
58) Maglie bianche di cotone estive (tipo marina)	»	6
59) Mutande di tela corte	»	10
60) Mutandine da bagno	»	1
61) Mutandine di tela bianca per ginnastica	»	3
62) Numeri metallo del corso	»	4
63) Occhiali da sole	»	1
64) Pantaloni corti di tela g.a.	»	2
65) Pantaloni di fresco lana g.a. senza tasche, con due taschini alla cintura e due tasche posteriori	»	2
66) Pantaloni di fresco lana per divisa da uscita	»	2
67) Pantaloni di tessuto pettinato per divisa giornaliera senza tasche laterali, con due taschini e due tasche posteriori	»	2
68) Pantaloni di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	»	2
69) Pantalone di pettinato g.a. corti a gambale (all'inglese) (in uso temporaneo)	»	1
70) Pantofole	p.	1
71) Pigiama	»	3
72) Pugnaletto dorato con manico di madreperla completo di pendagli	n.	1

73) Sacchetto per casco da volo	n.	1
74) Sacchetto per biancheria	»	1
75) Scarpe basse di cuoio nero	p.	2
76) Scarpe di tela per ginnastica	»	3
77) Scarpe alte nere tipo A.M.	»	4
78) Scarpe da montagna	»	1
79) Stivaloni (in uso temporaneo)	»	1
80) Sospensori elastici a fasce	n.	2
81) Spazzole per scarpe	»	2
82) Stellette per tenute diverse	p.	7
83) Tascapane (in uso temporaneo)	»	1
84) Targhetta di plastica portanome	»	1
85) Talloncino di plastica per combinazione da volo con nome e gruppo sanguigno (da applicare sul lato destro della tuta)	»	1
86) Tenuta di volo tipo invernale in due pezzi	»	1
87) Tuta sportiva	»	2
88) Uose di tela bianca	p.	2
89) Cavigliere di tela g.a.	»	2
90) Valigia per indumenti di volo	n.	1
91) Valigia o cassetta	»	1
92) Zoccoli di legno	p.	1

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

Avvertenza. — Gli indumenti speciali inclusi nella presente tabella potranno essere distribuiti soltanto se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività *previste dal programma addestrativo.*

ALLEGATO N. 10

ELENCO DEI CAPI DI CORREDO
(costituenti la serie vestiario per gli allievi del G.A.r.i.
(primo anno) dell'Accademia aeronautica)

1) Asciugatoi da bagno	n.	2
2) Asciugatoi (cm. 40×60)	»	6
3) Asciugamani	»	6
4) Baule o cassa	»	1
5) Berretto di cordellino g.a. (bustina) per divisa giornaliera invernale	»	2
6) Berretto di cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale	»	1
7) Berretto bianco per divisa estiva	»	1
8) Bretelle	p.	1
9) Borraccia (in uso temporaneo)	n.	1
10) Borsa completa per toletta	»	1
11) Borsa portatovaglioli	»	2
12) Calze di cotone nero	p.	16
13) *Calze di lana da montagna*	»	3
14) Calze di lana bianca da ginnastica	»	6
15) Calzettoni senza piede	»	2
16) Calze di cotone g.a.	»	22
17) Camicia di tela bianca	n.	6
18) Camicia di tela g.a. maniche corte	»	4
19) Camicia di tela g.a. per divisa giornaliera	»	4
20) Cappotto di castorino g.a. per divisa ordinaria	»	1
21) Combinazione da lavoro (in uso temporaneo)	»	3
22) Cravatta nera	»	3
23) Colletti bianchi inamidati o di nylon	»	8
24) Cinghia di cuoio per pantaloni	»	1
25) Cintura g.a. con placca metallica (tipo truppa)	»	1
26) Cinturino con fibbia metallica	»	1
27) Distintivi A.M. in lana rossa	»	10
28) Distintivi di classe (Vice capo corso, Capo corso primo anno, Scelto) (1)	»	4
29) Fazzoletti bianchi di cotone	»	16
30) Giacca a vento impermeabile (in uso temporaneo)	»	1
31) Giaccone di panno g.a. per divisa giornaliera	»	1
32) Giubbetto di cordellino g.a. per divisa ordinaria *invernale*	»	1
33) Giubbetto di tela bianca per divisa ordinaria estiva	»	2
34) Giarrettiere	p.	1
35) Guanti di filo bianco	»	3
36) Guanti di pelle marrone	»	3
37) Impermeabile di gabardine di lana bleu	n.	1
38) Maglie di lana a carne	»	4
39) Maglie sportive di lana (tipo canottiera)	»	2
40) Maglioni di lana g.a. per allievi	n.	2
41) Maglie sportive di lana	»	3
42) Maglie bianche di cotone estive tipo canottiere	»	6
43) Maglie bianche di cotone estive (tipo marina)	»	6
44) Mutande di tela corte	»	10
45) Mutandine da bagno	»	1
46) Mutandine di tela bianca per ginnastica	»	3
47) Numeri metallo del corso	»	4
48) Pantaloni corti di tela g.a.	»	2
49) Pantaloni di fresco lana g.a.; senza tasche, con due taschini alla cintura e due tasche posteriori	»	2
50) Pantaloni di fresco lana g.a. ped divisa da uscita	»	2
51) Pantaloni di tessuto pettinato per divisa giornaliera senza tasche laterali, con due taschini e due tasche posteriori	»	2
52) Pantaloni di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	»	2
53) Pantaloni di pettinato g.a. corti a gambale (all'inglese) (in uso temporaneo)	»	1
54) Pantofole	p.	1
55) Pigiama	n.	3
56) Pugnaletto dorato con manico madreperla completo di pendagli	»	1
57) Sacchetto per biancheria	»	1
58) Scarpe basse di cuoio nero	p.	2
59) Scarpe di tela per ginnastica	»	3
60) Scarpe alte nere tipo A.M.	»	4
61) Scarpe da montagna	»	1
62) Stivaloni (in uso temporaneo)	»	1
63) Sospensori elastici a fasce	n.	2
64) Spazzole per scarpe	»	2
65) Stellette per tenute diverse	p.	7
66) Tascapane (in uso temporaneo)	n.	1
67) Targhetta di plastica portanome	»	1
68) Tuta sportiva	»	2
69) Uose di tela bianca	p.	2
70) Cavigliere di tela g.a.	»	2
71) Valigia o cassetta	n.	1
72) Zoccoli di legno	p.	1

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

Avvertenza — Gli indumenti speciali inclusi nella presente tabella potranno essere distribuiti soltanto se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

(3108)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229), nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, concernente norme sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sulla revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229), nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, il 40° anno di età; per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, il limite massimo è elevato entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, al 45° anno di età; per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio il limite massimo è elevato al 55° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo e per il personale dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1200, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

e) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in economia e commercio od altra laurea equipollente.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse, con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'Amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, l'Università che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) la loro posizione, limitatamente agli uomini, nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego;

9) le prove facoltative prescelte fra quelle indicate nel programma di esame;

10) l'impegno di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicarne tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di quindici giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un magistrato amministrativo od ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

b) da due docenti universitari delle materie sulle quali vertono le prove di esame, membri;

c) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri.

Alla Commissione predetta saranno aggregati membri aggiunti per le prove facoltative.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende tre prove scritte ed una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma annesso al presente decreto.

La Commissione stabilirà la durata di ciascuna prova di esame.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) diploma originale o copia autenticata di uno dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio rilasciato dalla competente Università, contenente la espressa dichiarazione di essere quello sostitutivo del diploma originale, in attesa della compilazione di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un Comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copie o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Gli impiegati statali di ruolo e dei ruoli aggiunti possono presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma o in carriera continuativa e gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dal

documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i consiglieri di 3ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1965
Registro n. 4, *foglio n.* 10. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'Amministrazione della sanità.

Prova orale:

a) le materie delle prove scritte;
b) elementi di diritto e procedura penale;
c) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Prove orali facoltative:

a) lingue estere: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.
b) statistica (nozioni).

Roma, addì 10 febbraio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV. — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di terza classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data. . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini), la sua posizione è la seguente . . . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica Amministrazione . . . . in qualità di . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

11) intende sostenere le seguenti prove facoltative fra quelle indicate nel programma di esame . . . .;

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(1961)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.